



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

08 SET. 2010

Roma,
Prot. N° **05728**
Serv. **MB.** Area 4
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Presidente della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 27 luglio 2010 – Regola tecnica di prevenzione incendi.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) n. 187 del 12/08/2010, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2010 avente per oggetto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq."

Le disposizioni contenute nel D.M. si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq..

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di queste attività, viene fornita, allegata al D.M., una specifica regola tecnica, le cui disposizioni si applicano alle attività commerciali di nuova realizzazione. Non sussiste invece l'obbligo di adeguamento per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio, e siano stati pianificati, o siano in



2° foglio – segue pagina

del Prof. N°

corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si regolamenta l'applicazione delle regola tecnica, in occasione di opere di ristrutturazione che comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio o la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita o aumenti di volume. Le nuove disposizioni tecniche si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.

Per le nuove attività commerciali, i progetti sottoposti ai competenti Comandi provinciali ai fini dell'acquisizione del parere di conformità (ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 12/01/98 n. 37), in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno esaminati dai Comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.

Sarà possibile avvalersi della regola tecnica su base volontaria, sia in caso di ristrutturazione dell'attività commerciale esistente che di apertura di nuova attività.

Per quanto attiene ai centri commerciali con superficie superiore a 400 mq. nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.

Il presente decreto, entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

2 /AC